

COMUNE DI ALCAMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 19.09.2019

CAPO I

USO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1

Principi generali e finalità

- 1. Il Comune di Alcamo, con il presente regolamento, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi.
- 2. L'uso e utilizzo degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili con particolare attenzione alle fasce sociali economicamente svantaggiate, all'età evolutiva, adolescenziale e ai soggetti con disabilità.

Art.2

Modalità e gestione degli impianti

1. L'uso e utilizzo degli impianti sportivi comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Assessorato allo sport e la Direzione competente, ovvero nelle forme previste dal Capo II del presente regolamento.

Art. 3

Uso degli impianti

- 1. L'uso degli impianti sportivi è riservato a tutte le società sportive o A.S.D. (associazione sportive dilettantistiche) iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Alcamo associazioni affiliate ad Enti di promozione sportiva, Federazioni, discipline sportive associate, CONI e allo svolgimento delle attività didattiche e delle manifestazioni sportive di istituti scolastici, alle iniziative sportive di gruppi amatoriali, comunità parrocchiali, nonché alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
- 2. Fatti salvi gli usi di cui al comma 1°, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per giornate di studio, aggiornamento, formazione, nonché per le manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, fiere ed eventi di promozione territoriale, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 4

Apertura, funzionamento e utenza degli impianti

1. Gli impianti devono essere tenuti aperti e funzionare regolarmente secondo i criteri del presente regolamento e orari che saranno determinati dal Dirigente Competente che dovrà tenere conto di assicurare la più ampia fruibilità possibile degli stessi.

2. All'uso degli impianti possono accedere le Società e le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive e/o Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, le Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi sportivi amatoriali, Comunità parrocchiali, Enti pubblici e privati, associazioni e singoli cittadini.

Art. 5

Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti. Deposito cauzionale

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria e al versamento di un deposito cauzionale differenziati per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d'uso degli impianti medesimi, tranne i singoli cittadini che intendono fruire dell'impianto sportivo "Lelio Catella" per svolgere attività fisicomotoria relativamente alla pista di atletica, nelle fasce orarie di apertura agli utenti. Le tariffe, il deposito cauzionale e le relative modalità di versamento sono stabiliti con determinazione sindacale con l'osservanza della disciplina di cui ai commi successivi.
- 2. Le tariffe devono consentire un'entrata, rapportata ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge.
- 3. Alle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, quelle aderenti agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e quelli iscritti ai campionati Nazionali, Regionali, Provinciali e di categorie giovanili, le tariffe d'uso degli impianti sportivi per gli allenamenti, le gare di campionato e per le manifestazioni sportive sono ridotte al 50%. Le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola e dalle comunità parrocchiali, per i propri gruppi sportivi, nonché le manifestazioni sportive, quelle extrasportive e quelle organizzate a scopo di beneficenza, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
- 4. Per le manifestazioni sportive non previste nel calendario sportivo nonché per le manifestazioni extrasportive, entrambi con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascuno impianto, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 10% dell'incasso lordo desunto dal borderò o dagli abbonamenti.
- 5. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente.

Art.6

Istanza di accesso all'uso degli impianti per le Società sportive e ASD. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza.

- 1. Le società, i CAS e le ASD, iscritte all'Albo delle Associazioni del comune di Alcamo che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 10 settembre di ogni anno (allegato A).
- 2. Nell'istanza devono essere espressamente indicati:
- a) l'impianto richiesto;
- b) il periodo di utilizzo;
- c) l'attività sportiva che si intende svolgere ed eventuali campionati a cui s'intende partecipare;

- d) il numero delle ore settimanali;
- e) eventuali risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale dell'anno precedente;
- f) il numero complessivo dei tesserati;
- g) indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- h) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo corredato di verbale di elezione del presidente e consiglio direttivo se non presentati precedentemente e se gli stessi sono stati modificati;
- i) eventuali affiliazione agli organismi sportivi o certificato d'iscrizione al registro CONI;
- j) eventuale nominativo del direttore tecnico in possesso di Laurea in scienze motorie o di diploma Isef o titolo di studio equipollente e istruttore specifico ai sensi della normativa vigente.
- k) Componenti dello staff tecnico (allenatore, istruttore, preparatore atletico, diplomato Isef o laureato in scienze motorie);
- l) eventuale programmazione di corsi e/o stage gratuiti o a condizioni economiche vantaggiose per le famiglie meno abbienti, rivolti a bambini e/o ragazzi, e attività sportive per i soggetti diversamenti abili e per la terza età;
- m) scheda sintetica di autovalutazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento (allegato B).
 - 3. Se l'istanza prodotta manca di alcuni dei suddetti punti, l'ufficio competente si riserva di chiedere l'eventuale documentazione mancante ad integrazione. Il mancato adempimento, entro il termine di 10 giorni da apposita missiva dell'ufficio competente, sarà valutato quale motivo di esclusione.
 - **4.** La ripartizione di turni, spazi e fasce orarie d'utenza per le attività sportive compete al Dirigente dell'Ufficio Sport, che dovrà riscontrare le istanze entro e non oltre il 30 Settembre.

Articolo 7

Disciplina di accesso per utenti ed enti diversi da Società Sportive e ASD

- 1. Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che intendono usufruire degli impianti sportivi comunali sono tenuti a presentare entro il 10 Settembre di ogni anno, domanda in carta semplice, all'Amministrazione comunale, specificando quali impianti sportivi intendano utilizzare durante le ore scolastiche, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando le ore richieste e i nominativi dei responsabili delle varie attività da svolgere presso gli impianti. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente al termine di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. Nel caso in cui più Istituti scolastici richiedano lo stesso impianto sportivo nella stessa giornata e nella stessa ora avrà precedenza:
- a) L'Istituto privo di palestra;
- b) Nel caso di richiesta da parte di più istituti privi di palestra, si seguirà il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

- c) Il criterio dell'ordine cronologico si applica anche nel caso di richiesta da parte di più istituti muniti di palestra.
 - 2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e di manifestazioni sportive ed extrasportive di cui al comma 2 dell'art.3, devono presentare apposita istanza da protocollare al Comune almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'attività. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
 - **3.** Gruppi amatoriali, comunità parrocchiali e singoli cittadini, devono far richiesta all'ufficio competente per l'utilizzo dell'impianto sportivo che sarà loro assegnato in base alla disponibilità oraria relativa al suddetto impianto.

Art. 8

Criteri di assegnazione per le ore di utilizzo annuale degli impianti sportivi

- 1. Il sistema di punteggio per l'assegnazione alle Associazioni sportive delle ore di utilizzo annuale degli impianti sportivi deve rispettare i seguenti criteri in ordine di priorità, individuando quattro livelli di giudizio: Ottimo (O); Buono (B); Sufficiente (S); Negativo (N) ed attribuendo agli stessi un punteggio variabile in base alle priorità.
 - a) Programmazione di attività, corsi e/o stage gratuiti o a condizioni economico vantaggiose per le famiglie meno abbienti, rivolti a bambini e/o ragazzi e attività sportive per i soggetti diversamente abili e per la terza età da svolgersi anche all'esterno degli impianti sportivi comunali:

Maggiore di 10 all'anno (Ottimo)

Fra 10 e 5 all'anno (Buono)

Fra 4 e 1 all'anno (Sufficiente)

Minore di 1 all'anno (Negativo)

$$O = 20$$
; $B = 16$; $S = 8$; $N = 0$

b) Rilevanza dell'attività agonistica eventualmente svolta:

Federazione Nazionale (Ottimo)

EPS Nazionale, Federazione Regionale (Buono)

EPS Regionale, Federale Provinciale (Sufficiente)

Altro (Negativo)

 Radicamento nel territorio, espresso in termini di anni di anzianità sportiva praticata e di insediamento nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo comunale

Maggiore di 20 anni (Ottimo)

Fra 20 e 10 anni (Buono)

Fra 9 e 1 anno (Sufficiente) Minore di 1 anno (Negativo)

$$O = 16$$
; $B = 12$; $S = 6$; $N = 0$

d) Coinvolgimento dell'utenza, in termini di numero di tesserati nell'ultimo anno

Maggiore di 150 (Ottimo) Fra 150 e 50 (Buono) Fra 49 e 5 (Sufficiente) Minore di 5 (Negativo)

$$O = 14$$
; $B = 10$; $S = 5$; $N = 0$

- e) Verranno assegnati numero 5 punti alle Associazioni e Società Sportive che nel loro staff tecnico abbiano, come tesserato, un Diplomato ISEF o Laureato in Scienze motorie.
- f) Verranno assegnati numero 10 punti alle Associazioni e Società sportive che praticano gli sport meno diffusi individuati dalla sesta posizione a seguire sulla base di una graduatoria predisposta dall'ufficio tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna associazione desumibili dalla scheda di autovalutazione (Allegato B).
- g) Verranno assegnati numero 10 punti alle Associazioni e Società sportive che praticano discipline che per regolamento federale sono obbligate a svolgere l'attività in strutture coperte (indoor).
- 2. Le ore di fruizione degli impianti saranno distribuite secondo la seguente formula: Moltiplicare il totale delle ore disponibili da assegnare per ogni impianto (A) per il punteggio ottenuto dalle singole associazioni (B). Dividere il risultato così ottenuto per la somma dei punteggi assegnati alle società (C). [(A)x(B)/C].
- 3. Nel caso in cui alcune associazioni assegnatarie dovessero rinunciare ad 1 o più ore rispetto a quelle assegnate il dirigente, nel corso dell'anno sportivo, provvederà al calcolo per la riassegnazione delle suddette ore secondo i criteri e il metodo di cui al presente articolo.
- **4.** Nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00 si procederà alla distribuzione delle ore di utilizzo degli impianti dando priorità agli Istituti Scolastici e procedendo all'assegnazione secondo i criteri di cui all'art.7 del presente Regolamento. Per le restanti ore si procederà alla relativa assegnazione dando priorità alle Associazioni e Società Sportive secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 9

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono indossare calzature e

indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti indumenti nè oggetti personali o di proprietà delle società sportive. Al termine degli allenamenti o gare, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose compreso eventuale materiale pubblicitario. Previa autorizzazione da parte del Dirigente competente, è consentito, dove è possibile, lasciare in deposito presso un unico locale ed in appositi contenitori messi a disposizione dal Comune palloni e affini per l'espletamento dell'attività sportiva delle società compreso eventuale materiale pubblicitario.

- 2. A nessuna società è consentito detenere le chiavi di accesso agli impianti sportivi comunali e dei locali di pertinenza e di svolgere attività di qualsiasi tipo oltre l'orario autorizzato ed al di fuori dell'orario di servizio del personale comunale.
- 3. Il Comune e il personale addetto non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti, né tantomeno delle attrezzature sportive per le quali si è ottenuta l'autorizzazione al deposito.
- 4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- 5. Durante le attività di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori ed agli addetti.
- 6. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
- 7. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive, di cui al comma 2 Art.3, che richiedano l'istallazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, compreso eventuale materiale pubblicitario, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
 - 8. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione di incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico.
 - **9.** Sarà cura del Dirigente competente predisporre e/o richiedere agli utenti tutti gli atti e/o le garanzie atte a sollevare il Comune da responsabilità circa i danni che possono essere causati a persone e/o cose.

Art.10

Pubblicità commerciale

- 1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.
- 2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito regolamento. In assenza di regolamento gli utenti che effettuano raccolta pubblicitaria, per la propria attività, ovvero: gare, allenamenti, gare di campionato, manifestazioni sportive ed extrasportive sono tenuti a versare al Comune le somme così come di seguito riportate:

Pubblicità fissa o mobile - Cartelloni o insegne

Fino a Mq. 2 per anno o frazione di esso così quantificato:

-	Campionato Internazionale	€ 100,00
-	Campionato Nazionale	€ 50,00
-	Campionato Regionale	€ 25,00
-	Campionato Provinciale e tornei amatoriali	€ 10,00
-	Campionato Giovanile e CAS €	gratuito

- 3. Per le manifestazioni sportive per ogni tabellone di mq.2 si applica la medesima tariffa di cui sopra. Per ogni metro quadrato o frazione di esso oltre i 2 mq. la tariffa viene aumentata del 50% rispetto a quella prevista per mq.2.
- 4. Per manifestazioni extrasportive della durata da 1 a 10 giorni le società, associazioni o ditte organizzatrici sono tenute a versare al Comune il 10% delle somme a questo titolo riscosse. Dette somme devono essere documentate da contratto stipulato tra le parti e da relativo documento fiscale in regola con la vigente normativa.
- **5.** Per la pubblicità sonora o audiovisiva le tariffe sono quelle previste per i cartelloni o insegne di mq. 2. In occasione di gare di campionato, manifestazioni sportive ed extrasportive le insegne pubblicitarie, i cartelloni e gli apparecchi sonori ed audiovisivi potranno essere istallati previa autorizzazione da parte del Dirigente del Settore al quale va rivolta regolare istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Nell'istanza dovrà essere dichiarato il tipo di pubblicità: se sonora o audiovisiva, il relativo numero, se fissa o mobile (insegne e cartelloni) il numero con le relative quadrature.

Art. 11

Destinazione degli introiti economici

1. Gli introiti economici previsti all'art. 5 e all'art. 10 devono essere allocati in apposito capitolo e destinati alla manutenzione degli impianti sportivi e/o all'acquisto di attrezzature sportive.

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro, distributori automatici di bevande e di altri esercizi commerciali per la vendita di materie ed articoli attinenti allo sport. L'attivazione di tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento deliberativo del competente organo comunale.

Art. 13

Controllo e verifica dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso e di gestione degli impianti, il buon andamento delle attività sportive e l'uso corretto degli impianti sportivi a mezzo di propri Organi Istituzionali e/o Funzionari.

Art. 14

Penalità, sospensione e revoca dell'utilizzo

- 1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento o di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di applicare una penale, o sospendere o revocare la predetta concessione.
- 2. Le modalità, il tipo e la misura delle penali saranno determinate con la stessa deliberazione che stabilisce le tariffe d'uso.

Art.15

Disponibilità degli impianti da parte del Comune.

1. Il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse e/o utilità, può procedere alla modifica, sospensione o revoca dell'utilizzo degli Impianti sportivi comunali.

Art. 16

Impianti sportivi scolastici

1. Gli Istituti scolastici di competenza comunale, entro il 10 Settembre di ogni anno, dovranno presentare all'ufficio competente un piano di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi scolastici al fine di porli a disposizione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari.

CAPO II

FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17

Principi generali

- 1. Il Consiglio Comunale può decidere di affidare la gestione di uno o più impianti sportivi a soggetti esterni sulla base di apposita convenzione che ne stabilisce i criteri d'uso. La deliberazione è adottata sulla base di una apposita relazione redatta dal dirigente competente che evidenzia analiticamente i costi sostenuti dal comune nell'ultimo triennio e la sussistenza di presupposti per l'organizzazione di una gestione di tipo economico.
- 2. Il Consiglio Comunale stabilisce in ogni caso gli obblighi di servizio pubblico e gli standard minimi da assicurare da parte del gestore, tendendo conto di quanto previsto dal Capo I.
- 3. La relazione con cui è proposta l'esternalizzazione della gestione o di alcuni servizi funzionali alla gestione è, comunque, corredata di un apposito piano che individua le modalità di organizzazione e svolgimento dei controlli sul rispetto della convenzione.

Art.18

Criteri e modalità per l'affidamento degli impianti aventi rilevanza economica

1. L'individuazione del soggetto gestore avviene, sulla base di una procedura di evidenza pubblica, applicando le regole vigenti per le concessioni di servizi pubblici.

La relazione di cui all'art.17 indica gli elementi caratteristici della gestione produttiva, tenendo conto della natura del bene e della tipologia di attività che all'interno dello stesso possono essere organizzate, ed è corredata di un piano economico finanziario, elaborato tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico che il concessionario deve garantire. Al fine di garantire l'equilibrio del piano economico finanziario con allocazione del rischio operativo in capo al concessionario, il piano economico finanziario può prevedere un contributo pubblico a carico del bilancio comunale che sommato al valore di godimento dell'impianto non superi il 49% del valore della concessione.

- 2. Lo schema di convenzione indica in modo analitico gli obblighi di servizio pubblico nonché i criteri di determinazione e revisione delle tariffe, che possono essere correlati anche ad eventuali investimenti effettuati dal gestore. Laddove non previsti nella convenzione e nel piano finanziario iniziale, tali interventi strutturali debbono essere approvati dalla giunta municipale, previa determinazione del responsabile dell'esecuzione.
- 3. La convenzione stabilisce la procedura di rideterminazione dell'equilibrio economico in presenza di fatti non imputabili al gestore; essa stabilisce, inoltre, i casi e le procedure per il recesso, la risoluzione e/o la decadenza della convenzione.

4. I criteri di valutazione delle offerte tecniche valorizzano le proposte progettuali presentate da operatori economici che rientrano tra le tipologie di soggetti cui la legge attribuisce preferenza nella gestione a terzi.

Art.19

Criteri e modalità per l'affidamento degli impianti privi di rilevanza economica

- 1. Nell'ipotesi in cui la relazione di cui all'art. 17 esclude una gestione remunerativa, il Comune può appaltare tutti o parte dei servizi necessari a garantire il corretto uso dell'impianto ad operatori economici, prevedendo il pagamento di un corrispettivo e riservandosi la riscossione delle tariffe per l'uso che viene assicurato nel rispetto delle norme di cui al Capo I.
- 2. Alle procedure di affidamento si applicano le norme vigenti in materia di appalti di servizi di cui all'allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 4.

Art.20

1.Il Comune può, inoltre, riservare esclusivamente ai soggetti di cui all'art.90, comma 25 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento degli impianti sportivi comunali gestiti in via diretta per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi per un periodo non superiore a tre anni, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti di servizi di cui all'allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 22

Abrogazione

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 23/01/2003 e sue modifiche.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.